



Il Giudice Sportivo nella persona del dr. Franco Morozzo della Rocca nella seduta camerale del 30 maggio 2017 ha emesso la seguente sentenza sul ricorso dei componenti la EPTA MOTOR SPORT sigg. Giovanni Musa, Leonardo Laguardia, Donato Montanaro, Oriano De Leonardis, Angelo Liuzzi e Francesco Leogrande, rappresentati dal sig. Giovanni Musa e presso di lui elettivamente domiciliati.

Fatto

Con ricorso del 15 maggio 2017 i licenziati sigg.i Giovanni Musa, Leonardo Laguardia, Donato Montanaro, Oriano De Leonardis, Angelo Liuzzi e Francesco Leogrande, componenti della Epta Motor Sport, esponevano che avevano partecipato alla gara karting di endurance "3° Memorial Luca Convertini" (Cisternino, Brindisi, 14.5.2017); che all'esito (alle ore 19,15 circa) era stata enunciata dallo speaker la vittoria della loro squadra; che i risultati ufficiali non erano stati pubblicati sull'Albo di Gara; che, iniziata la premiazione alle ore 20/20,15, il Direttore di Gara sig. Sante Quaranta aveva sorprendentemente proclamato la Epta Motor Sport seconda classificata; che, in attesa che si completassero i rituali saluti e ringraziamenti alle istituzioni locali, avevano sospeso il reclamo; che nessuna spiegazione era stata data loro dal D.G. sig. Quaranta, né dall'ignaro C.S. Carmelo Argese. Tutto ciò premesso, i ricorrenti, precisando di non aver potuto presentare reclamo in altra forma, impugnavano la decisione di approvazione della classifica e denunciavano alla Procura Federale il comportamento del D.G. sig. Sante Quaranta, ipotizzando che avesse assunto da solo la detta decisione. Ricevuto il ricorso, il Giudice designato ha fissato per la decisione la data del 30.5.2017, con facoltà per la parte ricorrente di inviare memoria e di comparire per essere udita; e la Epta Motor Sport ha fatto pervenire il 22.5.2017 memoria, con la quale ha meglio precisato la sua domanda, chiedendo ammissione di prova per testi. Il 30.5.2017 nessuno è comparso per i ricorrenti; è intervenuto il Procuratore Federale in persona del dott. Avv. Vincenzo Capo.

Motivi della decisione

Con la loro memoria del 22 maggio 2017 i ricorrenti hanno confermato e meglio precisato che il loro ricorso tende, "oltre che alla denuncia dell'accaduto, anche all'ottenimento del riesame della classifica".

Sotto entrambi i profili il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sotto il primo profilo – strettamente disciplinare – i ricorrenti sono privi di legittimazione. A norma dell'art. 44, comma 1, Reg. Giust., infatti, il solo soggetto legittimato ad esercitare l'azione disciplinare è il Procuratore Federale; in difetto di una sua iniziativa disciplinare i comportamenti degli Ufficiali di gara possono ben essere oggetto di esame da parte del Giudice Sportivo, ma solamente per altri fini. Allo stato, per quanto è dato conoscere, la vicenda è già all'esame del Procuratore Federale, che non ha ancora assunto le sue determinazioni.

Sotto il secondo profilo va rilevato che l'art. 18, lett. b), Reg. Giust. ammette il ricorso di parte al Giudice Sportivo avverso decisioni adottate sul campo dagli ufficiali di gara "solo in caso di oggettiva impossibilità di proposizione del reclamo davanti al Collegio dei Commissari Sportivi/Giudice Unico o per le materie non di competenza dello stesso". Si tratta palesemente di una condizione di ammissibilità del ricorso; ed è perciò



Automobile Club d'Italia
SPORT

onere della parte ricorrente allegare e provare il fatto integrante la oggettiva impossibilità di presentazione del reclamo: ciò in relazione alla necessità di evitare che attraverso il ricorso al Giudice Sportivo la parte interessata possa eludere il brevissimo termine previsto per la proposizione del reclamo al Collegio dei Commissari Sportivi od al Giudice Unico.

Nella specie i fatti allegati dai ricorrenti non sembrano integrare una causa di oggettiva impossibilità di proporre il reclamo.

Dagli atti dell'incartamento di chiusura risulta, infatti, che nella specie gli eventuali reclami dovevano essere proposti al Giudice Unico sig.a Marica Mastrangelo, non essendo previsto dal R.P.G. un Collegio di Commissari Sportivi. Da una prima classifica – provvisoria, salvo decisioni – esposta alle ore 19,12 la Epta Motor Sport risultava prima, seguita dalla Team Apulia; la classifica definitiva – prima la Team Apulia, seconda la Epta Motor Sport – è stata esposta alle ore 19, 58. Pertanto la Epta Motor Sport avrebbe dovuto proporre reclamo al Giudice Unico entro le ore 20,28. Dal ricorso sembra doversi desumere, per contro, che i componenti della Epta Motor Sport abbiano reagito alla retrocessione chiedendo spiegazioni in vista di un possibile reclamo (“... per evitare che si rovinasse la manifestazione, che peraltro aveva scopi benefici, tutti i componenti della squadra sospendevano il reclamo in attesa che si completassero i rituali saluti e ringraziamenti alle istituzioni locali. Solo dopo l'ultimazione dei saluti si è cercato di capire la motivazione ...”). Tenuto conto del fatto che la premiazione ha avuto inizio, secondo gli stessi ricorrenti, “attorno alle ore 20,00 – 20,15”, la mancata presentazione del reclamo al Giudice Unico sig.a Marica Mastrangelo non può, dunque, essere ascritta ad oggettiva impossibilità.

E' ancora da rilevare che la prova testimoniale articolata dai ricorrenti per provare la dedotta oggettiva impossibilità non è idonea allo scopo. Essa è, infatti, impostata sui comportamenti (in tesi: elusivi) del D.G. sig. Quaranta e del C,S, sig. Argeze; di oggettiva impossibilità potrebbe, invece, farsi questione solamente con riguardo ad un prematuro allontanamento del Giudice Unico, competente a ricevere e decidere l'eventuale reclamo.

Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

Gli atti debbono essere trasmessi al Procuratore Federale per quanto di suo interesse. Avuto riguardo alle rispettive funzioni, infatti, non è dato comprendere per quale motivo alle ore 19,58 sia stata esposta una classifica definitiva (a firma del D.G. sig. Quaranta) difforme dalla precedente (provvisoria) delle ore 19.12, dopo che, con verbale redatto, letto e sottoscritto alle ore 19,40, il Giudice Unico sig.a Mastrangelo aveva dato atto che nel termine non erano pervenuti reclami, dichiarato definitive le classifiche ed autorizzato la premiazione.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo

Dichiara inammissibile il ricorso del 15 maggio 2017 della licenziata Epta Motor Sport.

Copia degli atti sarà rimessa al Procuratore Federale per quanto di suo interesse.

Così deciso in Roma il 30 maggio 2017.

Il Giudice Sportivo

(Franco Morozzo della Rocca)

firmato